



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

**Il Presidente**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

sul ricorso numero di registro generale 1011 del 2015, proposto da  
Fondazione Èbbene e Consorti, in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentato e difeso dall'avvocato Carmelo Giurdanella, con domicilio eletto  
presso il suo studio in Palermo, via E.Notabartolo n.5;

Cantiere delle Idee Soc. Coop, Associazione Apriti Cuore Onlus, Associazione  
A.Fa.Di. Onlus, Edificando Soc. Coop., La Fraternita' Soc. Coop., Societate Soc.  
Coop. A R.L., Associazione Inventare Insieme Onlus, Associazione Soleluna non  
costituiti in giudizio;

***contro***

Presidenza della Regione Siciliana, Giunta di Governo della Regione Siciliana,  
Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro della  
Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali, in persona  
del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi dall'Avvocatura  
Distrettuale dello Stato, domiciliata *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale n. 6;

***nei confronti***

Associazione Centro Studi - Opera Don Calabria, Associazione Telefono Arcobaleno Onlus, Telefono Azzurro Onlus, Banco Alimentare Onlus, O.N.M.I.C.-Opera Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, A.N.M.I.C. Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili, Federvita Sicilia, Banco delle Opere di Carita' Sicilia non costituiti in giudizio;

Associazione Centro di Accoglienza Padre Nostro Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Ferrara, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Nicolò Turrisi n.38/A;

Associazione Meter Onlus, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maria Suma, con domicilio eletto presso lo studio Anna Maria Crosta in Palermo, via C. Nigra n. 51;

***per l'annullamento:***

1. del decreto del Segretario generale della Presidenza della regione del 17 settembre 2014, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 39 del 19 settembre 2014, concernente "Avviso pubblico per la manifestazione di interesse alla concessione, da parte della Regione siciliana di un sostegno economico sotto forma di contributo ai sensi dell'art. 128 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni, esercizio finanziario 2014", nella parte in cui, all'art. 2, comma 17, prevede che "gli enti destinatari di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, ferma restando la procedura di istanza e valutazione sopra fissata, sono valutati prioritariamente e sono beneficiari in termini di precedenza su tutti gli istanti";

2. della deliberazione della Giunta regionale n. 391 del 29 dicembre 2014, la quale, integrando la Deliberazione n. 374 del 17 dicembre 2014, a norma della quale, nel caso in cui le risorse assegnate al singolo dipartimento non fossero state sufficienti a coprire tutte le istanze finanziate, avrebbe dovuto procedersi "con la riduzione in proporzione percentuale rispetto all'importo stimato dalle competenti commissioni

dipartimentali", ha modificato tale criterio, specificando che "la proporzionalità della riduzione del contributo è rapportata alla spesa storica dell'anno 2013";

3. del decreto Dirigenziale n. 2950 del 31 dicembre 2014, il quale, in applicazione dei criteri sopra richiamati, ha incluso nell'elenco degli assegnatari le sole ONLUS già destinatarie di precedenti espresse norme regionali di riconoscimento di specifici contributi, riducendo il contributo in rapporto alla spesa storica dell'anno 2013, escludendo arbitrariamente tutte le altre;

4. di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Considerato che, con l'istanza depositata in atti il 20.6.2019, la società ricorrente ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione del ricorso in riassunzione ai sensi e in ottemperanza della sentenza del C.G.A. n. 230/2019 nei confronti dei controinteressati a mezzo di pubblici proclami con pubblicazione sul sito internet dell'amministrazione resistente avuto riguardo all'elevato numero degli stessi, che si assesta sul centinaio circa;

Considerato che, in relazione all'elevato numero dei controinteressati, può disporsi, ex art. 52, comma 2, cod. proc. amm. che richiama l'art. 151 c.p.c. (notificazione con i mezzi ritenuti più idonei, "compresi quelli per via telematica o fax"), che parte ricorrente provveda alla notifica del ricorso in riassunzione di cui trattasi mediante pubblicazione sul web, sito ufficiale dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del presente decreto, di un apposito avviso contenente: a) copia di quest'ultimo e di un sunto del ricorso in riassunzione e del ricorso introduttivo del giudizio; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi in posizione utile o non utile; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della Giustizia amministrativa ([www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it)) su cui potere individuare ogni altra indicazione utile e che l'avviso dovrà restare pubblicato sul web sito ufficiale dell'Assessorato

per almeno 30 giorni consecutivi;

Considerato che la prova dell'avvenuta notifica, nei modi e nei termini di cui sopra, debba essere depositata dalla parte ricorrente nel successivo termine di giorni 10;

P.Q.M.

Autorizza la notificazione del ricorso per riassunzione (e del ricorso originario del presente giudizio) per pubblici reclami nei modi e nei termini di cui in motivazione.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo il giorno 21 giugno 2019.

**Il Presidente**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**